

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5/2018

**A tutte le aziende clienti
LORO SEDI**

OGGETTO: Novità in vigore con il nuovo Decreto Legge denominato "Decreto Dignità" in corso di pubblicazione (allegato alla presente).

Di seguito si evidenziano le maggiori modifiche introdotte con il Decreto Legge "Dignità" emanato lo scorso 2 luglio riguardanti soprattutto le normative in materia di lavoro. Si precisa che le presenti modifiche sono già in vigore ed avranno validità iniziale di 60 gg, con possibilità di proroga conversione del decreto legge in legge. Quindi si DEVONO applicare a tutte le tipologie di accordi che intervengo dalla data odierna in poi sui contratti a tempo determinato.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

È possibile solamente nel limite massimo di 12 mesi.

Nelle seguenti ipotesi che dovranno essere **oggettivamente dimostrabili** è possibile prolungare la durata del contratto a tempo determinato a 24 mesi:

- Esigenze temporanee ed oggettive di sostituzione di lavoratori;
- Esigenze connesse ad incrementi temporanei degli ordini aziendali non programmabili ed improvvisi;

PROROGHE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Il numero massimo di proroghe è 4. Dal 12 mese in poi devono essere rispettate le esigenze suddette.

SOMMINISTRAZIONE LAVORO

I suddetti limiti si applicano anche ai contratti di somministrazione di lavoro.

AUMENTI CONTRIBUTIVI

Le aliquote contributive dei contratti a tempo determinato e di somministrazione lavoro sono aumentate dello 0,5 % in occasione di ogni rinnovo contrattuale a tempo determinato.

Il nostro ufficio Paghe è comunque a disposizione per chiarirvi tutte le problematiche del caso.

Cordiali saluti,

Lucchesi Giuseppe